

Ricorso della Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 14 febbraio 2003

(Causa C-64/03)

(2003/C 101/33)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione della Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grunwald, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee e dal sig. Hans Støvlbæk, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 29 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante il termine per l'attuazione sia scaduto il 10 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania non ha ancora attuato, o non ha attuato in misura sufficiente, una serie di disposizioni, e cioè:

- non ha attuato:
 - l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, n. 3 e l'art. 10, n. 3: evidentemente non vi sono «norme tecniche che determinino i requisiti minimi di progettazione tecnica e di funzionamento» per la «connessione al sistema di impianti LNG, impianti di stoccaggio, altri sistemi di trasporto o di distribuzione e linee dirette» idonee ad essere notificate e ad essere esaminate da un punto di vista tecnico. In ogni caso, la Commissione non è a conoscenza di tali norme tecniche, né queste le sono state comunicate;

- gli artt. 14-16: mancano disposizioni relative all'accesso alla rete. Il riferimento a divieti di concorrenza non è sufficiente, poiché questi non contengono regole di accesso;
- gli artt. 12 e 13: nella legislazione in materia di gas naturale manca una regolamentazione specifica relativa alla separazione e contabilità delle imprese di gas naturale integrate.
- non ha attuato in misura sufficiente:
 - art. 2: Le definizioni contenute in un atto comunitario, se, come nel presente caso, sono necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di diritto comunitario tramite le autorità nazionali, devono essere trasposte correttamente in diritto nazionale;
 - art. 7, n. 2 e art. 10, n. 2: Le regole generali di concorrenza del diritto nazionale valgono solo per le imprese in posizione dominante e quindi non costituiscono un'attuazione sufficiente del divieto di discriminazione;
 - art. 15, n. 1 in combinato disposto con l'art. 17, n. 1: a differenza del settore dell'elettricità il diritto tedesco non prevede un obbligo di motivazione in caso di rifiuto di accesso alla rete;
 - art. 18 non sono stati né pubblicati né comunicati alla Commissione criteri per la definizione di clienti idonei;
 - art. 21, n. 2: l'autorità competente a risolvere le controversie ivi prevista non è stata designata.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2003

(Causa C-73/03)

(2003/C 101/34)

Il 19 febbraio 2003, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Santiago Ortiz Vaamonde, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.